

CX.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — votazione a scrutinio segreto — Giuramento del senatore Fiorentini — Presentazione di disegni di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30) — Approvazione dell'articolo 2, modificato a proposta del senatore Codronchi, relatore, e dopo osservazioni dei senatori Bordonaro e Guarneri — All'articolo 3 parlano i senatori Buonamici, Codronchi, relatore, il ministro della pubblica istruzione ed i senatori Sormani-Morelli e Guarneri — Approvazione degli articoli 3 emendato, e 4 — All'articolo 5 parlano i senatori Guarneri, Odescalchi ed il ministro della pubblica istruzione — È sospesa la votazione dell'articolo 5 e la discussione dei seguenti fino al 20 — All'articolo 21 parlano i senatori Di Sambuy, Codronchi, relatore, e Guarneri — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Parlano, sempre sull'articolo 21, il ministro della pubblica istruzione ed i senatori Bordonaro, Odescalchi e Di Sambuy — Risultato di votazione — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Codronchi, relatore, e Guarneri — Approvazione dell'articolo 21 emendato e dell'articolo 5 — Rinvio del seguito della discussione alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della guerra e degli affari esteri.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura di un messaggio del presidente della Camera dei deputati.

CHIALA, *segretario*, legge:

Roma, addì 4 dicembre 1901.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno la proposta

di legge: « Tombola telegrafica a favore di tre Opere pie », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 4 dicembre 1901, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il presidente della Camera dei deputati
T. VILLA.

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera della trasmissione del progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 901 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1901

Il relatore, senatore Di Prampero, ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con R. decreto 21 novembre 1901 furono nominati senatori del Regno per la categoria 3^a, art. 33 dello Statuto, i signori

Balenzano avv. Nicola, deputato per le legislature XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI;

Parona dott. Francesco, deputato per le legislature XV, XVI, XVII e XVIII.

Riconosciuto che i medesimi hanno raggiunto l'età prescritta ed inoltre riuniscono i requisiti voluti, la vostra Commissione ha l'onore, a voti unanimi, di proporvi la loro convalidazione a senatori del Regno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione per l'esame dei titoli dei nuovi senatori, propone all'unanimità la convalidazione della nomina a senatore dei signori Nicola Balenzano e Francesco Parona.

Se non vi sono opposizioni per queste convalidazioni, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

L'onor. Di Prampero, relatore, ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con Regio decreto 21 novembre 1901 fu nominato senatore del Regno Resti-Ferrari Giuseppe, primo presidente di Corte d'Appello, nato nel 1832.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i suoi titoli, ha l'onore, con voti unanimi, di proporvi la sua convalidazione a senatore del Regno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, anche per la nomina a senatore del signor Giuseppe Resti-Ferrari la Commissione conclude favorevolmente ed all'unanimità per la convalidazione.

Se non sorgono obiezioni, più tardi si procederà alla votazione a scrutinio segreto.

Il senatore Di Prampero ha facoltà di continuare nella sua relazione.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con Regio decreto 21 novembre 1901 fu nominato per la categoria 21^a, art. 33 dello Statuto, a senatore del Regno il signor Rossi avv. Luigi, nato nel 1852.

La vostra Commissione ha, in seguito all'esame dei titoli, riconosciuto che l'imposizione

diretta da lui pagata da oltre tre anni supera la somma prescritta, ha verificato pure la sussistenza degli altri requisiti dallo Statuto voluti, ed ha quindi l'onore, con voti unanimi, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione propone all'unanimità la convalidazione della nomina a senatore del sig. Luigi Rossi.

Se nessuno fa osservazioni, questa proposta sarà votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto sulla convalidazione delle nomine dei senatori sulle quali ha testè riferito la Commissione.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Giuramento del senatore Fiorentini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Fiorentini avv. Lucio, di cui vennero in altra tornata convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Righi e Secondi d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Fiorentini viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Fiorentini avvocato Lucio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*. D'accordo col ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per la sistemazione del conto corrente dell'amministrazione militare.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'istruzione pubblica.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per il « Pareggiamento della Regia Università di Macerata alle Università indicate nell'art. 2, lett. A, della legge 31 luglio 1862, n. 719 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il « Seguito della discussione del disegno di legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

Come il Senato rammenterà, ieri fu esaurita la discussione dell'art. 1. Do lettura dell'art. 2:

Art. 2 (*art. 2 parte*).

Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

Ma, prima di passare alla discussione di questo articolo, do facoltà di parlare all'onorevole relatore per una dichiarazione.

CODRONCHI, *relatore*. Prima di intraprendere la discussione dell'art. 2, credo necessario riferire al Senato intorno ad una modificazione che è stata concordata fra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro dell'istruzione pubblica.

Nella prima redazione di questo articolo, si era fatta una distinzione fra le opere d'arte appartenenti a comune e provincie, e le opere d'arte appartenenti a chiese, a fabbricerie, a confraternite.

Per le prime era stato ammesso il principio della vendita o della permuta tra ente e ente sempre entro i confini del Regno; mentre tutti gli oggetti d'arte appartenenti alle fabbricerie, alle confraternite, alle parrocchie, erano dichiarati inalienabili sempre, sia che fossero di va-

lore insigne, sia che fossero di valore inferiore.

È parso ad alcuni nostri colleghi (e la Commissione e l'onor. ministro hanno diligentemente esaminato la questione) che non fosse giusta questa differenza stabilita tra le opere d'arte appartenenti alle fabbricerie, alle confraternite, alle chiese e quella appartenente ai comuni, alle provincie ed agli enti civili. E si diceva: come un comune, una provincia, un ente civile può vendere i suoi oggetti d'arte ad alcuno di questi enti entro, sempre i confini del Regno, per chè impedirlo alle confraternite, alle fabbricerie e simili?

Può accadere che una confraternita o una fabbrica abbiano degli oggetti di valore che lo Stato non voglia acquistare: perchè non possono venderli o permutarli con altri enti, se le loro condizioni economiche le obbligano a disfarsi di questi oggetti? Avrete anche un altro vantaggio, quello cioè che oggetti, i quali resterebbero nascosti, sarebbero esposti in gallerie appartenenti a comuni, a provincie e ad altri enti civili.

Per queste considerazioni l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, avrebber iunito l'art. 2 e il primo capoverso dell'art. 3 in questi termini:

« Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

« Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'art. 21 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, provincie o ad altri enti legalmente riconosciuti, a chiese, fabbricerie, confraternite, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo ».

Devo anche accennare ad un'aggiunta che ci è stata suggerita all'ultima ora dal nostro collega il senatore Carle.

Egli ha sostenuto essere necessario che anche il patrimonio dello Stato sia incluso in questa enumerazione di gallerie pubbliche, e

quindi dopo le parole: *oggetti che appartengono* si è aggiunto: *allo Stato*.

Non so se avrò avuto la fortuna di essere chiaro: lo scopo di questa riunione dell'art. 2° e del primo comma del 3° è stato quello di equiparare le condizioni che si fanno ai comuni e alle provincie, a quelle che si fanno alle fabbricerie, alle Confraternite ed altri enti ecclesiastici.

PRESIDENTE. Non starò a ripetere quello che ha detto così lucidamente l'onorevole relatore e quindi metterò in discussione il nuovo art. 2 quale è stato modificato dall'Ufficio centrale.

Debbo però fare un'avvertenza. In questo comma si parla di *catalogo di cui all'art. 21*.

Ora è bene che il Senato sappia che, votando questo articolo, in cui si parla di catalogo, si intende che un catalogo ci deve essere.

Quanto al comprendere questo l'una o l'altra collezione, è questione da trattarsi poi all'art. 21, ma l'art. 2 il catalogo lo presuppone.

Questo avverto perchè, se mai qualche senatore credesse di dover fare osservazioni a questo riguardo, per opporsi a che questa parola venga introdotta nell'art. 2, potrebbe fin d'ora discorrerne.

Ho creduto di dover fare quest'avvertenza nell'intento di chiarire la portata dell'art. 2; il Senato ne terrà quel conto che crede.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. L'osservazione del nostro presidente è giustissima. Votando l'articolo, si vota il catalogo, ma io credo che vi sarebbe modo di conciliare la cosa, mantenendo la parola *catalogo* in questo articolo, imperocchè non è detto che il catalogo debba essere unico per le opere di dominio pubblico e per quelle di dominio privato. Su ciò potremmo essere tutti d'accordo. La discrepanza potrebbe sorgere per il catalogo degli oggetti di dominio privato, e allora si potrebbe mantenere questo articolo come è, alludendo al catalogo dei monumenti di ragione pubblica.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Il senatore Bordonaro ha accennato ad una distinzione dei cataloghi, cioè al catalogo degli oggetti di ragione pubblica e

a quello degli oggetti di ragione privata. Io credo che bisognerà necessariamente fare due cataloghi.

La parola *catalogo* è generica; ma, di fatto, quando si dovrà comporre il catalogo, bisognerà dividerlo in due, quello della ricchezza pubblica e quello della ricchezza privata. Ora, siccome in questo articolo non si parla che del catalogo di ragione pubblica, si può andare innanzi e votare questo articolo, in quanto che il catalogo di cui si parla qui, non è combattuto neppure dagli oppositori.

BORDONARO. Sono pienamente soddisfatto.

GUARNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Definendo il catalogo, si dice che ce ne deve essere uno solo; ora, per non pregiudicare la questione, credo che sarebbe meglio sospendere la votazione di questo art. 2 ed aspettare la discussione dell'art. 21 che si riferisce appunto al catalogo.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Guarneri che la questione resta impregiudicata e l'art. 2 si può votare senza infirmare con ciò le disposizioni dell'art. 21. Del resto, quando la discussione di una legge è finita, si sa che è consuetudine riesaminarla nelle singole parti perchè siano tutte coordinate fra loro, e così mi sembra potrà farsi anche questa volta.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2 nel nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale e di cui ha dato già lettura il relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 3 il quale suona così:

« Il Ministero della pubblica istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purchè tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro, degli enti sovranominati, o a favore dello Stato.

« Contro il divieto di alienazione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato la quale decide anche in merito ».

A questo art. 3 l'Ufficio centrale, d'accordo col Ministero, propone la seguente variante al primo capoverso: « purchè tali alienazioni abbiano luogo da uno ad altro degli enti, di cui

al primo comma dell'articolo precedente od a favore dello Stato».

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Chiedo all'egregio relatore che mi voglia chiarire un dubbio che mi sorge in mente, esaminando quest'articolo della legge.

Come potrà la IV Sezione del Consiglio di Stato entrare nel merito di una questione che è totalmente di arte, dopo che il Ministero della pubblica istruzione ed una Commissione competente hanno giudicato delle ragioni d'arte, ed è perciò stato emesso il divieto della alienazione?

A me parrebbe si dovesse riformare questo articolo lasciando che la IV Sezione del Consiglio di Stato giudicasse solo del procedimento e delle sue forme, se occorre, ma che il giudizio del Ministero e della Commissione rimanesse inappellabile quanto alle ragioni dell'arte e della storia.

Si potrebbe forse ammettere che, davanti a questa competente Commissione, come davanti al Ministero, la parte, opportunamente avvertita, presentasse le sue osservazioni per impedire che ne fosse proibita l'alienazione: ma tutto questo fuori della IV Sezione, che, certamente, non ha autorità in proposito.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. Prima di tutto mi permetto di ricordare all'illustre nostro presidente che forse nella lettura ho ommesso le parole «o allo Stato».

Quanto alla obbiezione fatta dall'onor. senatore Buonamici ho poco da rispondere. L'articolo è stato riprodotto tale e quale si trova nel progetto ministeriale. Certo un potere a cui ricorrere, a cui appellarsi, è necessario. Noi abbiamo creduto, insieme al Ministero, che nessuno potesse essere più competente della IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale giudica in merito, sentiti, ben inteso i periti, e adoperando tutti i mezzi che sono in sua facoltà per farsi un concetto esatto della questione.

Io poi vorrei domandare all'onor. Buonamici: se si sopprime questo alinea in cui è dato alla IV Sezione del Consiglio di Stato questa alta facoltà di giudicare i reclami che le pervengono; quale altro potere più competente, più autorevole si potrebbe sostituire?

I reclami sono ammessi; una volta ammessi

nulla di più naturale, di più legittimo che vengano presentati alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale, nel merito giudica, sentito, ben inteso, i periti dell'arte, e tutte quelle persone che possono illuminare le sue decisioni. Non so se sia riuscito a dissipare i dubbi dell'onor. Buonamici, ma raccomanderei, a nome dell'Ufficio centrale di tenere ferma questa che è una garanzia di tutti contro i possibili arbitri del potere esecutivo.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Mi permetto di osservare al relatore che trattasi appunto di competenza d'arte, e per questo non credo siavi competenza maggiore di quella che si può trovare in una Commissione espressamente nominata per quest'oggetto come l'articolo richiede.

Tutte le volte che la IV Sezione del Consiglio di Stato sarà obbligata a chiamare periti per giudicare in questioni di arte, non potrà mai chiamare nè potrà mai credersi che chiami periti, i quali vincano in autorità i componenti la Commissione espressamente nominata. Ammetto che davanti a questa Commissione le parti, a cui interessa l'alienazione, possano presentare le loro osservazioni, ma quando le parti hanno comunicate queste loro osservazioni e la Commissione d'arte del Ministero della pubblica istruzione ha giudicato, il Consiglio di Stato, per quanti periti chiami, non potrà mai avere in arte una superiorità attendibile su quei giudici. E dico in arte perchè tali giudici potranno essere talora amministrativi, ma per regola generale sono artisti.

Per questa ragione io insisto nella domanda che sia corretto, nel modo già detto, questo alinea; del resto mi rimetto al savio parere del Senato.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Noto che questo diritto di reclamo al Consiglio di Stato apparisce in tutti e tre i progetti, cioè in quello ministeriale, in quello dell'onor. senatore Carle e nell'altro dell'Ufficio centrale. Ma credo, a sostegno della disposizione, di aggiungere un chiarimento che, a mio avviso, potrà soddisfare il senatore Buonamici.

La ragione della disposizione è questa: che

il Governo potrebbe negare il permesso della alienazione, esagerando gl'interessi dell'arte, in confronto ad altri interessi, i quali invece potrebbero consigliare siffatta alienazione, ed in tal caso parmi evidente la competenza del Consiglio di Stato.

Io trovo poi opportuno di aggiungere che, considerando la questione dal punto di vista pratico, difficilmente può nascere il conflitto, poichè, in fondo, si tratta di alienazioni che debbono avvenire da uno ad un altro degli enti sopra nominati, oppure a favore dello Stato. È difficilissimo che in quest'ipotesi il Ministero della pubblica istruzione ponga il divieto all'alienazione, sicchè non v'è timore affatto che conflitti siano per sorgere. Se sorgessero, ripeto, il Consiglio di Stato sarà competente a decidere, perchè i voti delle Commissioni artistiche, che in precedenza avranno esaminato la questione, lo metteranno in grado di conoscere quale sia l'importanza dell'oggetto o del monumento, e solo gli rimarrà a risolvere la questione, tutta amministrativa, se l'ente abbia bisogno o almeno grande interesse di alienare l'oggetto o il monumento.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Dirò una parola sola in replica alle obiezioni ultime che alla mia proposta sono state fatte, ed è questa: Il signor ministro suppone una esagerazione di arte nella Commissione o nel Ministero, cioè una esagerazione di giudizio riguardo all'arte, che possa e debba essere corretto. Io parto invece dal giudizio retto, che senza dubbio il Ministero o la Commissione, farebbe intorno alla questione di arte e di storia; ed è per questo che dichiaro di non ammettere l'intrusione della quarta sezione del Consiglio di Stato negli affari di arte. La ipotesi dell'errore o dell'esagerazione la respingo. Tutto rimetto nel giudizio della Commissione e del Ministero che ritengo illuminato e retto.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI. Mi permetta l'onor. senatore Buonamici di richiamare la sua attenzione, avvertendolo che, a mio avviso, in questo comma con cui si ammette il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, non si tratta più di questione d'arte la quale rimane eliminata o dirò

meglio deliberata già dalla decisione che ha preso il Consiglio Superiore di belle arti; l'indico così poichè non so con qual nome si chiamerà in avvenire il corpo consultivo circa questo argomento, del Ministero di pubblica istruzione.

Il ricorso ammesso da quest'ultimo comma dell'art. 3, al Consiglio di Stato in IV Sezione, non può muovere evidentemente che dal punto di vista amministrativo. Mi spiego con un esempio pratico che or mi sovviene alla mente. Havvi, suppongasì, un ospedale il quale possiede un quadro di pregio che all'Amministrazione sua gioverebbe vendere, sia per potere sollevarsi da debiti, sia per aumentare i mezzi con cui curare maggior numero di poveri malati. Questo ospedale chiede vendere ad un altro ente morale quel suo pregiato dipinto ed in omaggio al culto dell'arte ed alla presente legge, per l'appunto cura che esso non vada al di fuori, non solo del Regno, ma neanche della città, o paese, o provincia di cui quel quadro è onore e vanto e quindi, offerta al Ministero la prelazione, domandargli l'autorizzazione di venderlo al municipio, per una pinacoteca cittadina o ad altro ente morale del luogo o delle vicinanze.

Che se il Ministero non consente nè alla cessione ad altro ente, nè lo acquista esso per lo Stato, gli è di fronte a tale diniego, causato forse dal non approvare nè ammettere l'ente offerente o da che lo Stato, pur volendo, non trovasi al momento per deficienza di fondi in caso di fare quell'acquisto, che lo ospedale ricorre al supremo tribunale tutorio degli Istituti di pubblica beneficenza, appellandosi per l'onere ed il danno amministrativo derivantigli dal divieto di vendita.

Il ricorso al Consiglio di Stato, veda dunque il senatore Buonamici, come in simili evenienze, possa essere non solo giustificato, ma opportuno, anzi direi necessario e come quindi quest'ultimo comma dell'art. 3, meriti essere approvato.

Io interpreto l'ammissione del ricorso nel senso semplicemente ed esclusivamente amministrativo-economico, in relazione, cioè, alla vendita e conseguente passaggio dell'oggetto d'arte da uno ad altro ente morale, in ordine al pregio artistico suo, essendosi già pronunziato prima, bene o male il Consiglio superiore d'arte presso il Ministero della pubblica istru-

zione. Pare a me che tale sia anche il concetto stato espresso dall'Ufficio centrale, nonchè dall'onor. ministro: per cui crederei che il senatore Buonamici, rassicurato circa la competenza artistica, e chiarito sulla convenienza amministrativa, vorrà recedere dall'opposizione sua all'approvazione del comma quale ne è proposto.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Io potrei forse accettare l'interpretazione di questo comma dell'articolo 2, appunto perchè si tratta degli enti tutelati che sono sotto la sorveglianza del Governo, ma quando si tratta di privati, io credo che allora sia necessaria la facoltà del ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato. L'osservazione fatta dall'onor. Buonamici fa comprendere la necessità che questo ricorso al Consiglio di Stato sia esteso anco ai privati.

Non ho altro da aggiungere.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole senatore Guarneri che qui di privati non si parla. Si tratta di permuta, di vendite fra enti ecclesiastici e civili: i privati non entrano. La IV Sezione del Consiglio di Stato entra del resto in molte cose. Per esempio nella legge sulle servitù militari all'art. 28, il giudizio su tutti i reclami appartiene anche qui alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Prego il Senato di considerare che non bisogna moltiplicare questi enti che devono giudicare, poichè son già troppi in Italia. E da chi sarebbe nominata la Commissione che viene proposta? Da quel Ministero che è parte interessata, da quello contro il cui giudizio si è reclamato?

Ella vede le difficoltà di sostituire qualche altra Commissione alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Prego dunque l'onorevole senatore Buonamici a non insistere nella sua proposta, perchè, tutto considerato, ciò che c'è di meglio, di più sicuro, di più autorevole, che dà maggior garanzia, è precisamente la IV Sezione del Consiglio di Stato.

E non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Se non si chiede la divisione, io

metterò ai voti l'art. 3 complessivamente nel testo già letto.

Chi approva l'art. 3, è pregato di alzarsi. (Approvato).

Veniamo ora all'art. 4: ne do lettura.

Art. 4.

Gli oggetti di arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nel catalogo di cui all'art. 21, nè facienti parte di collezioni, quando appartengono agli enti di cui all'art. 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Al divieto del detto Ministero si applicherà la disposizione dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 5.

Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte compreso nel catalogo di cui all'art. 21, è obbligato a denunciare subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso dell'opera stessa.

Nell'atto stesso della vendita, egli deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o d'arte è compreso nel catalogo; e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 24 e 25, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. A questo articolo io ho proposto un emendamento che l'Ufficio centrale ha accettato, cioè a dire, dopo il primo comma crederei che si dovesse aggiungere il seguente: « Uguale obbligo gli verrà dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando, per ragione d'urgenza, il Ministero della pubblica istruzione proceda a tale notificazione, prima ancora della iscrizione nel catalogo ».

Il motivo di questa aggiunta è evidente: il catalogo non potrà mai dirsi completo; è impossibile che esso comprenda subito tutti gli oggetti d'arte di notevole pregio. Epperò, quando

lo Stato venga a conoscere che ve ne è qualcuno che nel catalogo non è iscritto, esso avrà allora facoltà di fare una notificazione apposita, la quale vincoli il proprietario dell'oggetto all'obbligo prescritto dal primo comma, a quello, cioè, di denunciare, subito, qualunque contratto d'alienazione o mutamento di possesso dell'opera d'arte.

Questo comma prevede un caso facile a verificarsi ed a cui bisogna provvedere, in linea di urgenza.

Se esso è accettato dal Senato, come venne accettato dall'Ufficio centrale, allora all'ultimo comma dell'articolo bisognerà aggiungere, dopo le parole: « comprese nel catalogo », le altre: « ovvero è stata fatta la notificazione di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Interrogo il relatore se crede che la discussione dell'emendamento presentato ieri dal collega Di Sambuy, abbia ad aver luogo in occasione della discussione dell'art. 5.

CODRONCHI, *relatore*. Sarebbe meglio discuterlo all'art. 8.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy è d'accordo?

DI SAMBUY. Consento.

PRESIDENTE. Così resterà stabilito. Veniamo quindi alla discussione dell'articolo 5.

Ora l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica propone che, dopo il primo comma di questo articolo, si aggiunga il seguente: « Uguale obbligo gli verrà dalla notificazione del pregio dell'oggetto, o monumento, quando per ragioni di urgenza il Ministro della pubblica istruzione proceda a tale notificazione prima ancora dell'iscrizione nel catalogo ».

Propone poi che si dica nell'ultimo comma così: « Nell'atto stesso della vendita, egli deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o di arte, è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente »; il resto *identico*.

GUARNERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. La proposta del ministro si riferisce ad un bisogno transitorio. La legge proposta riposa sulla esistenza di un catalogo, che ha d'uopo di un certo periodo di tempo per redigersi; quindi nel periodo intermedio fra la pubblicazione della legge e la creazione del cata-

logo, bisogna adottare un sistema di cautele; e questo sistema si disciplina legislativamente negli articoli transitori, che dovrebbero chiudere la legge, ma non già nel suo corpo.

Con l'art. 2 poi avremmo, approvandolo, accettato il catalogo per gli enti; ora lo accettiamo per i privati; quindi all'art. 21 ci resta solo a discutere le norme per la creazione del detto catalogo, e perciò io credo che la discussione di questo articolo debba rimandarsi dopo quella dell'art. 21. Badiamo poi di non rimanere nell'equivoco. Cataloghi di opere d'arte in Italia ve ne sono in molte regioni. Non vi ha Commissione di antichità e belle arti, che non abbia redatto il suo catalogo, ma nessuno di questi è il catalogo di cui parla l'attuale legge. Il catalogo a redigersi dovrebbe comprendere il fiore dei monumenti e degli oggetti d'arte, i veri capolavori, la cui conservazione ed inalienabilità interessano la cultura artistica e la storia d'Italia. Tutto ciò è un lavoro grave, che ha bisogno di uomini competenti e di contraddizione da parte degli interessati; e nel caso in cui sorgessero conflitti tra privati e Governo bisognerebbe accordare il diritto di reclamo al Consiglio di Stato.

Tutto questo mi pare che si sarebbe dovuto disciplinare nel corpo di questa legge. E il suo difetto è uno dei tanti vuoti che si riscontrano in questo progetto.

Fo queste osservazioni agli egregi membri della Commissione, affinché vi provvedano essi.

ODESCALCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. L'onorevole ministro ha dichiarato che egli aveva presentato questo emendamento, e che era stato accettato dalla Commissione. E l'ho accettato anch'io; ma tolleri l'onorevole ministro che io gli faccia ora in Senato le osservazioni che gli ho fatte in seno della Commissione sull'articolo medesimo.

Io ammetto la sua considerazione, ma, come gli ho già dichiarato, lo considero come un male inevitabile;

Che vi sia un catalogo che designi le opere più insigni che debbono possibilmente essere conservate all'Italia, è giusto, e credo che questo catalogo, se fatto con senno, non dovrà poi essere numerosissimo, perchè non bisogna eccedere in nulla. Noi teniamo solamente a con-

servare le opere di un tal pregio che abbiano un'importanza nazionale.

Per la compilazione di questo catalogo è ammesso il diritto di ricorso; non so se vi sarà il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ma vi sarà sempre l'appello davanti l'opinione pubblica.

Se in un catalogo che andrà per le mani di tutti si troverà qualche strafalcione troppo grosso, l'opinione pubblica premerà talmente, che verrà corretto.

Ma non essendovi un catalogo, si sarà in balia dei periti, dei competenti del Ministero, nei quali, mi lascino confessare il mio peccato, ho scarsa fiducia. Nè si può fare in altro modo, perchè altrimenti avverrebbe un inconveniente più grave, che cioè, mentre si sta compilando il catalogo, potrebbe partire qualche opera importante senza subire alcuno di questi lievissimi ostacoli che abbiamo messi nella legge, perchè in questa legge siamo stati più liberali che in tutte le altre precedenti, ed allora ci rammaricheremmo di aver fatto perdere alla nostra nazione ancora uno di quei capolavori dei quali avremmo potuto impedire l'uscita.

Però a questo male inevitabile credo si potrebbe porre un piccolo rimedio, fissando il tempo nel quale sarà compilato il catalogo, perchè colla solerzia a cui siamo abituati nelle amministrazioni pubbliche, potrebbe avvenire il caso che non si compilasse mai, ed io forse non lo vedrei per i brevi anni che mi restano da vivere.

Sarebbe bene che nella legge si determinasse il periodo di tempo nel quale questo catalogo dovrebbe esser compilato, ma mi accontento che il ministro prenda un impegno innanzi al Senato di uno, due o tre anni, se vuole, ma fissi un termine.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. L'osservazione del senatore Odescalchi ha un duplice aspetto. Per la prima parte, nella quale afferma che il comma aggiunto, su mia proposta, ha un carattere transitorio non potrei in verità consentire, giacchè il catalogo, sia esso fatto con sollecitudine maggiore o minore, non potrà mai essere opera definitiva e completa. Il catalogo resterà continuamente aperto, e quando anche sia assegnato per la sua com-

pilazione un termine di tempo, non si potrà impedire che ragioni d'arte impongano di farvi nuove iscrizioni.

Il comma che ho avuto l'onore di proporre si riferisce appunto a questo caso, che si presenti, cioè, un oggetto riconosciuto di pregio singolare e che ancora non sia stato iscritto nel catalogo.

Non è giusto che in tal caso sia ammessa la libertà di alienarlo senza denuncia, e quindi, in via d'urgenza, il Governo deve aver facoltà di avvertire il privato, facendogli una notificazione la quale produca l'effetto stesso che l'iscrizione in catalogo.

Per la seconda parte, cioè per quanto riguarda la questione sollevata dall'onor. Bordonaro, io non avrei niente da opporre.

Se il Senato crede, si può sospendere in merito ogni decisione.

Circa le raccomandazioni dell'onor. Odescalchi, dichiaro che non ho nessuna difficoltà di confermarli l'affidamento datogli nell'Ufficio centrale. Mi associo pienamente a lui nel ritenere la convenienza di procedere celeremente alla formazione del catalogo; ma per quanto sia grande la celerità che si voglia spiegare in opera di così grande interesse, non mi posso lusingare che il lavoro sia pronto tra breve.

Assumere un impegno preciso in questa materia mi riescirebbe sommamente difficile. Se il Senato consente, quando verrà in discussione l'art. 21, si potrà anche stabilire un termine per la formazione del catalogo, nè io mi opporrò a ciò fare; ma, ripeto, non crederei di prendere ora un impegno formale, perchè non saprei se il soddisfarlo possa dipendere dalla mia volontà, o piuttosto sia mestieri confidarne l'adempimento, non dico alla diligenza ed alle cure dell'amministrazione, ma anche a quelle dei miei successori.

Ad ogni modo, quando sarà in discussione l'art. 21, se il Senato vorrà, io non mi opporrò che si discuta sul termine per la compilazione del catalogo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, non resterebbe che da mettere ai voti l'articolo, GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Faccio la proposta che si sospenda la discussione dell'articolo 5, rimandandola a quando si discuterà l'art. 21.

PRESIDENTE. Non so se il signor ministro consente a questa sospensione...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Sì, acconsento.

PRESIDENTE. E l'Ufficio centrale?

CODRONCHI, *relatore*. Dacchè la parola *catalogo* è in quest'articolo, sarebbe meglio affrontare ora la questione del catalogo anzichè rimandarla, e dico questo per le seguenti considerazioni. La parola *catalogo* c'è in altri articoli successivi, quindi se si accettasse di rinviare la discussione della questione tutte le volte che c'imbatteremo in questa parola, sospenderemo molte volte la discussione degli articoli e non andremo più innanzi.

Siccome la questione si deve fare, l'Ufficio centrale pregherebbe il Senato di risolverla ora, perchè una volta risolta potremo proseguire oltre senza altri ostacoli.

L'onor. nostro presidente aveva già accennato che nell'art. 2 era la parola *catalogo*, e si è evitata allora la questione, perchè si è osservato che il catalogo in quel caso si riferiva alle proprietà artistiche degli enti pubblici; ma ora che il catalogo riguarda la proprietà privata, affrontiamo la questione per evitare di sospendere gli articoli successivi.

PRESIDENTE. Allora, per affrontare subito la questione, si dovrebbe procedere alla discussione dell'art. 21.

Interrogo il Senato se intenda di sospendere l'articolo ora in discussione e affrontare senz'altro la discussione dell'art. 21.

Se nessuno fa opposizione, questa proposta s'intenderà approvata.

Allora passeremo all'art. 21. Ne do lettura.

Art. 21.

Il Ministero della pubblica istruzione, con le norme che saranno indicate nel regolamento, procederà alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità spettanti ad enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichità di proprietà degli enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli

oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'art. 2.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di enti morali, presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. L'emendamento da me presentato all'art. 1, rinviato dall'onorevole relatore all'art. 8, e le osservazioni che sto per fare sull'art. 21, costituiscono le obiezioni più importanti che credo abbiano da mettersi innanzi alla Commissione e al Ministero per le modificazioni necessarie a rendere l'intricata legge più facile e meno ostica.

Ringrazio l'onorevole relatore di avermi suggerito questa parola; ne avrei usata una forse troppo espressiva.

Il catalogo era da molti combattuto nelle discussioni preventive di questa legge; altri invece ammettevano che esso doveva farsi ed io sono di questa opinione. Il catalogo vuol esser fatto: è necessario. Ma l'art. 21 ci dice chiaramente che esso si compone di due parti ben distinte; nella prima devono comprendersi i monumenti e gli oggetti d'arte e di pregio che appartengono agli enti morali epperò consacrati al pubblico e di pubblico dominio.

Nella seconda parte invece verranno elencati quelli che appartengono assolutamente ai privati e non sono di dominio pubblico. Per questi ultimi io ritengo che il catalogo debba essere facoltativo, non obbligatorio. Egli è evidente che il privato possessore d'un oggetto d'arte che gli appartiene assolutamente e che non è obbligato in nessun modo ad esporre al pubblico, avrà vantaggio a farlo iscrivere nel catalogo. Potrà così, fra le altre cose, l'opera sua d'arte ottenere la conferma ufficiale del nome dell'autore, che altrimenti potrebbe essere messo in dubbio o assolutamente contrastato.

Ma ciò non implica, a mio modo di vedere,

una denuncia obbligatoria, perchè il proprietario che vuol tenere in camera sua un' opera d'arte insigne non deve esser costretto alla iscrizione in catalogo. Col renderla obbligatoria, voi mettete in mano al Governo il diritto di verificare se esiste o meno dai privati una qualsiasi opera d'arte e allora i domicili saranno invasi da speciali delegati, od ispettori e fors' anche dagli agenti delle tasse, insomma sarebbe una vera offesa al principio di proprietà e nuova affermazione che oramai non si è più padroni in casa nostra.

Non so se le poche mie parole chiariscano sufficientemente il mio concetto; mi rincresce di non poterlo svolgere maggiormente. Ma questo raccomando all'Ufficio centrale e al Governo, di accettare i miei due emendamenti rendendo facoltativa nell'art. 21 la dichiarazione dei privati per gli oggetti di assoluta loro proprietà, e facendo buon viso all'altra proposta all'art. 8.

Ritengo che questa legge nè facile, nè semplice nè chiara avrà molto maggior difficoltà a passare se non si vede di renderla molto meno ostica, mediante le proposte modificazioni.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Le due questioni che ha sollevato l'onorevole mio amico Di Sambuy sono gravissime. Incomincio da quella che ha sollevato ieri, sulla quale dirò poche parole perchè l'onorevole mio collega dell'Ufficio centrale, il senatore Odescalchi, si riserva di trattare più ampiamente l'argomento.

L'onor. Di Sambuy disse ieri: Vorrei che dal catalogo delle opere che non si possono esportare appartenenti a privati fossero escluse le opere di autori stranieri.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole relatore che questa questione è stata rimandata all'art. 8.

DI SAMBUY. Sicuro.

CODRONCHI, *relatore*. Sta bene, io non desidero di meglio, perchè son sempre lieto di parlare poco: ne parlava perchè l'onorevole Di Sambuy aveva ricordato anche questa questione nella fine del suo discorso testè pronunciato.

Veniamo al catalogo.

La proposta che ci fa oggi l'onorevole Di

Sambuy a proposito di questo catalogo è gravissima e se fosse accettata capovolgerebbe tutta la legge.

Prima di tutto intendiamoci su questo catalogo. Questo catalogo che è l'inventario di tutta la ricchezza artistica del paese, deve comprendere non solo la ricchezza pubblica ma anche la ricchezza privata; ben inteso che il trattamento che si farà a questa seconda è molto diverso dalla prima. Questo catalogo non potrà mai essere chiuso definitivamente, perchè è da augurarsi che la ricchezza tanto pubblica che privata aumenti e che il catalogo rimanga sempre aperto. Opportunissimo quindi l'emendamento che ha portato a questo articolo l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, perchè anche quando il catalogo sarà chiuso, nel caso cui mi pare accennasse ieri l'onor. Guarneri, cioè che in uno scavo si trovino oggetti di gran pregio, prima di iscriverli in catalogo, il ministro avrà sempre il diritto di fermarli, facendo la dichiarazione, di cui il suo emendamento fa cenno.

La proposta dell'onor. Di Sambuy di rendere facoltativa per parte dei privati la denuncia di questi oggetti d'arte preziosi, come ho detto, capovolge la legge...

DI SAMBUY. Non capovolge niente...

CODRONCHI, *relatore*... Perchè nessuno denuncierà più nulla.

Onor. Di Sambuy, vi sono coloro che vogliono sottrarsi agli obblighi di questa legge, vi sono coloro che non vorranno riconoscere il diritto di prelazione dello Stato, e questi saranno forse il minor numero.

Ma non dimentichi l'onor. Di Sambuy che vi sono anche i nemici dello Stato e in Italia se ne contano parecchi!

Ora noi abbiamo l'interesse che in questo inventario risulti tutto ciò che ci è di ricchezza artistica in Italia: quando voi avrete con un'inutile dichiarazione nella legge resa la denuncia facoltativa, correrete il pericolo di legittimare l'opposizione alla legge, e si cadrà nell'inconveniente che si vuole appunto evitare, quello che la ricchezza artistica privata rimanga nascosta, e non sia evitata l'emigrazione all'estero.

Noi non vogliamo, come ha detto l'onorevole Di Sambuy, violare il domicilio, perchè si tratta di autori conosciuti, e sono già note in Italia

le loro opere che sono in possesso dei privati, e vengono quindi iscritte d'ufficio nel catalogo; oppure sono opere ignorate ed il proprietario denunciandole e facendole iscrivere in catalogo dà il battesimo all'opera che possiede, e non si opporrà a che la Commissione vada a verificare se l'opera è autentica.

Ora la proposta dell'onor. Di Sambuy indebolirebbe, per così dire, gli effetti della legge.

DI SAMBUY. No, no...

CODRONCHI, *relatore*... Noi non vogliamo impedire a questi proprietari di venderle, ma vogliamo esercitare il diritto di prelazione a beneficio dello Stato, e questo diritto non sarebbe possibile esercitare se queste opere fosse possibile tenerle nascoste e non denunciarle allo Stato.

Dunque, onorevole Di Sambuy, col dichiarare che è facoltativo l'inventario per i privati, non solo si indebolisce la legge, ma si prepara una ribellione agli effetti di essa. Che scopo avrebbe la legge attuale di fare un catalogo completo e ufficiale delle gallerie, dei comuni, delle provincie, dello Stato e delle fabbricerie e delle chiese e dei privati, se potessero emigrare tutti i *violinisti* di Raffaello, i Botticelli, per i quali l'opinione pubblica si è tanto commossa! Dal catalogo viene allo Stato il diritto di prelazione, e l'obbligo al proprietario di denunciare allo Stato stesso le opere che possiede in caso di vendita.

Quindi l'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Di Sambuy.

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Il senatore Di Sambuy ha messo davvero il dito sulla piaga. Come infatti conciliare un regime di libertà, e di rispetto alla proprietà, che risulta da tutte le nostre istituzioni e precipuamente dalla interdizione dell'accesso al domicilio privato, con la disposizione che stiamo esaminando?

È questo un problema che nessuna nazione in Europa ha ardito di affrontare e risolvere, ed io per l'onore della tribuna del Senato ripeto ciò che il mio amico, il senatore Bordonaro ha detto ieri, cioè che niuno Stato d'Europa ha messi vincoli, e proibizioni al libero commercio dell'opere d'arti. Nè la Francia, nè la Gran Bretagna, nè la Germania, nè l'Au-

stria hanno adottato il sistema di vietare o vincolare il commercio degli oggetti d'arte.

L'unico partito per conciliare la libertà colla tutela degli oggetti d'arte è quello propostovi dalla mente e più d'ogni altro dal carattere del senatore Di Sambuy, cioè cancellare il catalogo obbligatorio ed istituirlo volontario. L'Ufficio centrale ha compreso la gravità della questione, e ci pone le mani alla gola, dicendoci; o il catalogo obbligatorio o la legge è inutile. Ma almeno sarebbe opportuno che l'Ufficio centrale fosse cortese di spiegarci che cosa è questo catalogo, quali uomini, e con quali criteri lo redigeranno. Desso al contrario, serba sovra ciò il silenzio nella legge, e rinvia la materia al Regolamento.

Noi in Italia abbiamo acquistato il vezzo di non fare le leggi, o le loro parti più importanti, che nei regolamenti. Sa Iddio quel che potrà produrre nell'avvenire questo sistema di legiferare in massima nelle leggi ma di emettere la vera prescrizione coi regolamenti.

Io domando perciò che cosa sarà questo catalogo? Quale autorità dovrà redigerlo? Con quali norme e con quali criteri sarà redatto?

Certo, chi mi toglierà la libertà di vendere o di alienare la cosa mia, sarà di fatto colui il quale sarà incaricato di redigere e compiere il catalogo.

Le norme per il catalogo saranno stabilite dal Regolamento.

Ma, almeno ditemi, come era nel progetto precedente, con quali norme sarà redatto il Regolamento!

E vi ha di più, o signori. Non mi avete detto se questo catalogo sarà una condanna in perpetuo; se una volta iscritta un'opera d'arte nel catalogo, non possa esserne cancellata.

Tutta questa, mi pare, sarebbe stata la parte indispensabile a determinare a riguardo del catalogo; l'autorità, le norme della sua redazione, la sua efficacia e la sua durata.

Eppure la Commissione ci dice: o il catalogo obbligatorio, così poco precisato dal progetto di legge, o la legge non ha più ragione d'essere. Ed allora in questa ignoranza delle peculiarità di questo catalogo, io, per mio conto, dichiaro l'impossibilità per me di accettare questo un po' misterioso catalogo, e la legge.

D'altronde è d'uopo riflettere, che il catalogo volontario si può accettare nell'interesse della

legge, mentre il catalogo obbligatorio sapete che cosa farà di questa legge? uno strumento di speculazione ed un modo d'ingannare lo straniero.

Se il catalogo sarà facoltativo, l'iscrizione in esso non aggiungerà e non toglierà nulla al merito effettivo di un oggetto d'arte, e quando il negoziante o l'amatore straniero domanderà, se un oggetto è iscritto nel catalogo, la risposta affermativa non sarà che la fede di battesimo volontario dell'oggetto che contratta.

Ecco perchè dichiarava per parte mia o il catalogo volontario, o altrimenti rifiuto la mia approvazione a questo progetto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al ministro della pubblica istruzione, dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere allo scrutinio dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge sui monumenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Dirò poche parole, per chiarire l'importanza della questione sollevata dal senatore Di Sambuy.

Egli si preoccupa dell'obbligo fatto ai privati di denunciare gli oggetti d'arte che debbono far parte del catalogo.

Vero è che nell'art. 21 si dispone che in una delle due parti del catalogo debbono comprendersi gli oggetti d'arte di proprietà privata; ma non sono stabilite le norme con le quali la disposizione deve essere applicata, e quindi non è assolutamente sancito l'obbligo nel privato di denunciare l'oggetto che possiede.

Ben s'intende che, se si tratta di oggetti di arte di notevole pregio e che perciò meritino di essere annoverati nel catalogo, le amministrazioni pubbliche non ne ignorano l'esistenza, e li iscriveranno d'ufficio.

L'art. 21 impone soltanto ai sindaci, ai parroci, ai rettori di chiese, ed in generale agli amministratori di tutti gli enti morali, l'ob-

bligo di presentare al Ministero l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'antichità e d'arte che posseggono, perchè l'esperienza ammaestra che questi amministratori non sono sempre vigili custodi di tale patrimonio, e agli abusi che essi possono commettere è necessario porre riparo.

Quanto agli oggetti di proprietà privata, il catalogo comprenderà tutti gli oggetti di notevole pregio i quali siano conosciuti. Vuol dire che, se vi saranno altri oggetti pure pregevoli che lo Stato ancor non conosca, li conoscerà poi e farà quella notificazione di cui ho parlato, iscrivendoli quindi nel catalogo.

L'onorevole Guarnieri ha voluto esagerare i suoi timori rispetto ai diritti del proprietario, dicendo che un oggetto di proprietà privata segnato nel catalogo subisce, per così dire, un divieto di contrattazione, e che ciò rappresenta una diminuzione del suo valore.

Ma questo, a parer mio, non si avvera, perchè il fatto della iscrizione di un oggetto nel catalogo non toglie che il privato lo possa vendere a chi gli pare, e anzi il riconoscimento ufficiale del suo pregio gioverà, in ultima analisi, al proprietario.

Non occorre poi dimostrare la convenienza che la legge presente non si dilunghi in molte disposizioni, le quali potranno trovare più opportuna sede nel regolamento. Sono già troppi gli articoli di questa legge, e il volere in essa prevedere tutti i casi particolari, non mi pare opportuno, anche nell'interesse di far giungere una questione così importante alla più pronta soluzione.

Così mi pare che il dubbio mosso dall'onorevole Di Sambuy sia eliminato dalle spiegazioni che ho avuto l'onore di dare al Senato.

BORDONARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Il pomo della discordia è il catalogo e già si sapeva.

Io sono pieno di ammirazione verso l'onorevole ministro il quale cavallerescamente ha presa la difesa di un fatto non suo.

Il progetto che aveva presentato il ministro non conteneva il catalogo e quindi mi sorprende come l'Ufficio centrale possa ora venire a dirci: la legge senza il catalogo diventa ineseguibile.

Ora se la legge del ministro era attuabile senza il catalogo, io non vedo la ragione per-

chè la legge (presente non possa attuarsi anch'essa spoglia del catalogo, e se così non fosse dovrei credere che la legge presentata dal ministro, fosse stata una parvenza di legge.

Io ciò non ritengo, anzi penso che il progetto ministeriale è attuabile appunto perchè senza catalogo.

Dall'onor. Gallo era già stato proposto il catalogo nella sua legge precedente ed egli stesso lo ritirò perchè impossibile ne riconobbe l'esecuzione.

Io devo alla cortesia dell'onor. ministro questo volumetto il quale pienamente mi ha edotto e confortato sul valore delle assicurazioni da me fatte ieri, che taluno credeva fossero eccessive.

Io affermai che in Europa non vi è paese civile il quale osi metter mano sulla proprietà privata in fatto di oggetti d'arte. Questa mia affermazione trova piena conferma in questo riassunto della legislazione straniera dell'opera di Von Wussow nel quale son riprodotte le leggi di ben 15 Stati, ed in nessuna si trova traccia di catalogo che vincoli la proprietà privata; vi sono bensì severissime prescrizioni e penalità per assicurare la conservazione di tutto ciò che è patrimonio pubblico, vi è disciplinata scrupolosamente la materia degli scavi, ma, in fatto di oggetti d'arte di proprietà privata, non si trova una parola che importi vincolo alla proprietà privata, e sfido chiunque a smentirmi.

Ora questo fatto che nessun paese civile di Europa ha osato di fare un catalogo simile, dovrebbe anco renderci esitanti ad intraprender cosa per la quale non possiamo neppure giovarci della esperienza altrui.

Signori, noi sappiamo che le leggi tutte si fanno oculatamente, studiando bene quelle degli altri Stati a fine di evitare errori e delusioni; or noi non troviamo nulla in Europa su questo argomento, che possa servirci di guida ed illuminarci; ora come volete con un solo articolo, anzi con una sola parola, *il catalogo* dar vita ad un complesso di disposizioni che dovrebbero essere savie, rette ed efficaci?

Quale sarà la materia soggetta al catalogo? quale il criterio artistico, storico, archeologico, al quale si dovrà commisurare l'importanza dell'oggetto per l'inclusione o meno nel catalogo? Noi non abbiamo nulla di tutto questo,

noi deleghiamo i poteri al regolamento e per il regolamento ai due o tre impiegati del Ministero che saranno incaricati di farlo.

Altra difficoltà che noi incontriamo è quella della tenuta al corrente di questo catalogo.

Come dissi precedentemente noi dovremmo tenere lo stato civile di ogni oggetto, anco di quelli di cui la paternità è ignorata; se conosciamo il nome di un pittore, potremo forse dalla data della sua morte dedurre l'età delle sue opere, ma se si tratta di un mobile, di un cofano, d'un vaso, come fare ad appurare se abbia 49 o 50 anni, elemento indispensabile che costituisce la dispensa dal catalogo od il vincolo?

Io quindi non posso che far voti perchè il Senato accetti la proposta dell'onor. di Sambuy, di stabilire che il catalogo, sia facoltativo, affinchè esso non diventi uno strumento di tortura. È in tal modo che faremo opera civile e giusta, renderemo la legge attuabile, giacchè, o signori, diversamente non sarà possibile che essa funzioni. Abbiamo bisogno di una legge che ci faccia uscire dal caos in cui siamo, ma questa che discutiamo ci precipita in un caos peggiore.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Chiedo scusa se abuso della pazienza del Senato; ma credo che questo catalogo, contro il quale si combatte così tenacemente, sia più una minacciata apparenza che una realtà.

Se poi lo guardate con occhio scrutatore, vedrete che tutta la sua terribilità scompare.

Ora l'onor. Bordonaro, quasi con amichevole rimprovero all'onorevole ministro, ha detto, se non erro, che questi aveva fatto male d'abbandonare l'assenza del catalogo che figurava nella legge del suo predecessore l'onor. Gallo.

Noi, che abbiamo avuto l'onore di dover studiare questa legge, quando fu presentata dall'onor. Gallo, l'abbiamo modificata, ma siamo profondamente convinti che l'abbiamo modificata nel senso della libertà, nel senso di mettere minori impacci alla proprietà, ai possessori di oggetti d'arte, di quelli che v'erano nella primitiva legge la quale aveva delle misure veramente draconiane.

Se noi abbiamo escogitato un catalogo (e

come l'abbiamo escogitato lo dirò in poche parole), l'abbiamo fatto per evitare l'arbitrio.

Prima non v'era catalogo, ma vi era la perpetua licenza degli agenti del Ministero di fermare tutti gli oggetti che avessero creduto opportuno.

Noi abbiamo stimato migliore di ciò la compilazione di un documento che secondo noi deve essere composto unicamente degli oggetti di somma importanza.

Ora non abbiamo evidentemente fatto un regolamento, e quando abbiamo detto di somma od eccezionale importanza, abbiamo ridotto a pochissimi gli oggetti.

Perchè, onor. Bordonaro, faccia un catalogo degli uomini sommi e vedrà a qual limitato numero si restringe. Questo catalogo lo faccia ugualmente pegli oggetti sommi e vedrà che svaniscono tutte le sue paure per uno scrigno o per un oggetto che abbia 50 anni di data.

Come fare questo catalogo di oggetti di sommo valore?

Per la provincia romana, o per Roma lo potrei improvvisare in pochi minuti. Preso il discobulo del Lancellotti gli altri oggetti che sono nelle gallerie fidecommissarie si riducono a pochissimi.

Prendiamo Genova.

Se domando al collega Beccardo quali sono i quadri famosi, che se emigrassero da Genova sarebbe un lutto nazionale, me li cita subito.

Noi non abbiamo immaginato che si vadano a violare i domicili privati, ma unicamente che per voce di notorietà pubblica si mettano in catalogo quelle opere che tutti quelli che più o meno si sono occupati della materia, conoscono.

Ora, quale è l'enorme vincolo che mette questo catalogo? Non turba la proprietà privata, non impedisce la vendita degli oggetti, vi è solamente una prelazione consentita a favore del Governo; ed allo scopo di rendere estrinsecabile tale diritto di prelazione, abbiamo messo un fondo, affinchè il Governo possa effettivamente comperare, mentre in precedenza egli aveva il desiderio di fare degli acquisti ma aveva mai fondi, e gli oggetti quasi universalmente emigravano all'estero.

Vede dunque che il catalogo, secondo l'opinione nostra, si restringe relativamente a pochi

oggetti, e il vincolo si limita alla prelazione esercitabile soltanto per pochi mesi.

Dunque l'onere non è gravissimo.

Ora, io comprendo si dica: non voglio catalogo, non voglio assolutamente nulla; ma dire « catalogo facoltativo » me lo permetta l'onorevole Di Sambuy, che è del mestiere, che è amatore d'arte quanto me, cioè io non lo comprendo assolutamente.

Mi sembra un'esagerazione poi il credere che il battesimo dato dalle Commissioni ufficiali agli oggetti d'arte, e che i nomi che verranno imposti, ne facciano crescere, sul serio, il valore. I veri conoscitori non designeranno assolutamente niente e l'oggetto non sarà designato, se s'impedisce anche di designarlo per fama pubblica, tutti coloro che non comprendono nulla che vanno appresso a falsi battesimi, formeranno una valanga [di gente apportatrice di oggetti di nessun valore, i quali, mossi da una falsa fede, domanderanno un battesimo, secondo me, che non conclude assolutamente niente. Perciò io credo che non fareste opera dannosa alla conservazione dei monumenti con l'accettare il blando catalogo colle blandissime conseguenze che vi proponiamo. Se poi non lo volete, credo che sia meglio di non fare assolutamente niente, piuttosto che fare un catalogo facoltativo.

BORDONARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORDONARO. L'onor. Odescalchi mi ha fatto quasi rendere antipatico al ministro. (*ilarità*).

Io l'ho lodato anzi del suo coraggio nell'accettare e difendere il fatto altrui.

In quanto al catalogo blando dell'onor. Odescalchi che ha sulle punte delle dita i pochissimi oggetti insigni da annotare, io lo voto subito se il catalogo lo fa lui. Ma come conciliare questo catalogo minimo che si riduce a pochissimi oggetti esistenti in Roma ed in qualche altra provincia, come conciliare, ripeto, questo catalogo colla disposizione dell'art. 1° il quale colpisce gli oggetti d'arte che hanno cinquanta anni di vita? Quando voi avete detto di voler includere nel catalogo gli oggetti che hanno 50 anni di vita, avete colpito non solo quelli di pregio eccezionale ma anco i buoni, e forse i mediocri e cattivi. Quindi io ripeto se il catalogo me lo fa l'onor. Odescalchi coi criteri da lui enunciati lo accetto fin d'ora, ma il

catalogo della Commissione come risulta dal progetto di legge non lo accetto.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAMBUY. La discussione riesce un po' incomposta, perchè la legge è una matassa aruffata da questioni difficilissime e complesse.

Mi si è fatto dire o si è voluto supporre che io fossi assolutamente contrario al catalogo. No; altri si sono pronunziati in questo senso, ricordando che nella legge precedente non si parlava di catalogo.

Io invece l'accetto, lo credo utile, anzi necessario; ma non arrivo sino al punto di obbligare la proprietà privata a questi oneri fastidiosi pel cittadino.

Noi facciamo delle leggi le quali sono più socialiste di quanto non proporrebbero forse i socialisti al potere. Vuole il Senato mettere i cittadini in balia degli agenti pubblici per il sospetto che abbiano un oggetto di valore?

Ma dove andiamo? Il relatore mi ha spiegato che nel modo in cui concepiva il catalogo i pericoli che io vedo non potrebbero esserci mai. Sarò in questo esplicito. Certo non il ministro attuale, qui presente, userebbe dei mezzi che io temo contro la proprietà privata; certo quando gli succedesse l'onor. Codronchi questo non avverrebbe; ma finchè i modi di procedere non saranno chiaramente espressi nella legge, come ben diceva l'onor. Guarneri, io devo diffidare dei regolamenti di là da venire. Fu per dovere di coscienza che proposi il mio emendamento e se non mi si dà affidamento che gli inconvenienti gravissimi che io prevedo non siano fin d'ora resi impossibili, io non potrò votare la legge.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Resti-Ferrari Giuseppe:

Senatori votanti	105
Favorevoli	91
Contrari	14

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Balenzano Nicola:

Senatori votanti	105
Favorevoli	89
Contrari	16

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Parona Francesco:

Senatori votanti	105
Favorevoli	89
Contrari	16

Per la convalidazione della nomina a senatore del signor Rossi Luigi:

Senatori votanti	105
Favorevoli	83
Contrari	22

A termini dell'art. 104 del regolamento, dichiarato convalidata la nomina a senatore dei signori Resti-Ferrari, Balenzano, Parona e Rossi, ed ammessi a prestare giuramento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora riprenderemo la discussione dell'art. 21 del progetto di legge sui monumenti.

Il Senato ha compreso dove sta la questione. Dei due cataloghi, secondo l'articolo su cui deve deliberare il Senato, l'uno dovrebbe comprendere i monumenti e gli oggetti d'arte e d'antichità spettanti ad enti morali, l'altro dovrebbe comprendere i monumenti e gli oggetti d'arte e d'antichità spettanti alla proprietà privata.

Ora il senatore Di Sambuy propone quest'aggiunta, dopo le parole «oggetti d'arte e di antichità» si dica: «che la proprietà dei privati vorrà iscriverne volontariamente nel catalogo»...

GUARNERI. Invece di dire «proprietà privata vorrà» io proporrei che si dicesse: «proprietary privati».

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy accetta?

DI SAMBUY. Non ho difficoltà; è lo stesso.

CODRONCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *relatore*. Siccome la questione è molto grave e interessa tutta la legge, io non vorrei che una votazione affrettata potesse comprometterla.

Se il presidente me lo consente, vorrei dire ancora due parole, prima all'onor. Bordonaro, il quale è sgomentato di questo, che nell'art. 1 si ammette che, trascorsi 50 anni, le opere di un autore possono essere iscritte in catalogo; se ne raccoglierà quindi una quantità enorme, e gli incaricati del Governo dovranno penetrare in tutti i domicili.

Onorevole senatore Bordonaro, ella ha dimenticato, affermando questo, la prima parte dell'art. 1, dove si parla solamente di monumenti, di immobili e di oggetti mobili « che abbiano pregio di antichità o d'arte ». Se non hanno pregio di antichità o d'arte, siano passati cinquanta o cent'anni, nessuno se ne occupa.

Vorrei poi pregare ancora una volta il senatore Di Sambuy di considerare bene se l'affermare in un articolo con la parola « volontario » che i privati possono dispensarsi dal dare le loro denunce, non sia un grosso pericolo.

Questo catalogo, come ho detto, credo che sarà riempito spontaneamente delle denunce degli stessi detentori, perchè quelli che hanno oggetti ignorati saranno lieti di farli conoscere, e quelli che hanno oggetti noti non potranno pretendere che nel catalogo non siano iscritti d'ufficio.

Del resto poi per questi ultimi il Ministero non ha bisogno di andare nelle case private; si sa, per esempio, che il principe Lancellotti ha un *Discobulo*, discobulo greco preziosissimo; il Governo lo iscrive d'ufficio. Quindi questa violazione non esiste, perchè le opere d'arte o sono notissime, e il Ministero dell'istruzione pubblica le iscrive in catalogo, o non sono note, ed è nell'interesse dei proprietari di fare la denuncia, perchè in questo modo i loro oggetti preziosi vengono consacrati nell'inventario della ricchezza nazionale; ma il mettere in un articolo la parola « volontario » temo che esprima troppo, e che prepari una ribellione a questo articolo appena che la legge sarà pubblicata.

Io non credo possibili queste violazioni di domicilio, non credo che questa legge sia così iniqua come da alcuni viene dipinta; noi anzi l'abbiamo attenuata, perchè nel progetto del Ministero che il senatore Bordonaro ha citato a titolo di lode, rimproverando a noi, di averla resa più rigida, in quel progetto era detto che lo Stato aveva il diritto d'impossessarsi in

tutti i modi della proprietà privata. Noi invece abbiamo detto che lo Stato ha il dritto di prelazione soltanto, e solo nel caso d'esportazione, ma abbiamo rispettato il diritto di proprietà e di custodia, senza che lo Stato possa penetrare nei domicili per vedere se un oggetto è custodito bene.

Questa è stata la grande questione sulla quale si è formata la maggioranza e la minoranza.

E se abbiamo mitigata la legge, perchè l'onorevole Bordonaro ci viene a dire che abbiamo preparato una legge iniqua?

La libertà, signori, ha un limite, poichè lo scopo della legge è di assicurare all'Italia tutti i tesori d'arte che essa possiede, ed impedire che questi tesori vengano esportati all'estero e servano ad arricchire gli speculatori d'Italia e gli stranieri.

Lo dissi l'altro giorno, e lo ripeto oggi, l'Italia assiste inerte alla vendita di una parte della sua gloria, e tutte le volte che una legge viene presentata, e fu presentata per ben cinque volte, non giunge in porto.

Non dobbiamo permettere che ci si dica esser noi un popolo di mercanti e non un popolo di artisti. Firenze fu nel suo maggior lustro quando le sue industrie e i suoi commerci fiorivano, e fu in quei secoli che i suoi prodotti artistici raggiunsero la maggiore altezza: noi Italtani, unificati, dobbiamo avere il coraggio di fare una legge, non socialista, come fu detto, perchè i socialisti non posseggono quadri e statue, ma una legge la quale limiti il diritto individuale quando si esercita a danno della gloria della nazione. (*Vivissime approvazioni — Applausi*).

GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI. Mi duole combattere uomini che mi sono cari e di cui conosco l'amore che hanno per la libertà e per l'arte. Ciò nonostante, o signori, amo anche io la libertà, e so che le nazioni colte non sacrificano la libertà all'amore dell'arte, ma sottomettono le arti al rispetto della libertà. In Inghilterra, per esempio, si vende un quadro di Reynolds per 200,000 lire e si esporta. Se c'è una nazione che potrebbe dire: voglio conservare i miei monumenti artistici; questa sarebbe appunto la Gran Bretagna, eppure, o signori, essa li lascia vendere all'asta pubblica a fianco di un quadro di Raffaello, e li lascia esportare.

Non è guari, nell'occasione della vendita della celebre collezione di libri Hamilton, venne all'asta pubblica il Libro d'Oro dello sventurato Carlo I. Era da un lato una memoria storica, perchè v'erano ricordi personali scritti di sua mano, e dall'altra parte era un monumento di arte nazionale, perchè aveva magnifiche miniature di scuola inglese. Ebbene il *British Museum*, come qualunque altro privato, andò all'asta pubblica, ma il prezioso volume venne aggiudicato al ricco libraio Bernardo Quarinh, che lo pagò 1000 lire sterline.

Ecco come intendo la libertà e l'arte.

Il mio amico Codronchi crede che tutti andranno di buon grado a denunziare i loro oggetti d'arte. Non lo creda; perchè questa iscrizione produce il divieto dell'alienabilità e la certezza della confisca di una parte del prezzo nel caso di vendita, confisca che può spingersi sino al terzo del valore dell'oggetto denunziato. E di più non si comprende la tirannia del catalogo e le servitù che impone.

L'onor. Odescalchi, se registrasse i suoi oggetti d'arte nel catalogo, dovrebbe tenere la porta aperta del suo palazzo, perchè domani potrebbe venire una denuncia che indicasse degli oggetti spariti, e l'autorità pubblica in tal caso potrebbe credere necessario il suo accesso, onde verificare se ciò fosse vero.

Vi potrà essere anche qualcuno che denunci che l'oggetto non è ben conservato, e anche per ciò potrebbe ripetersi necessaria una verifica.

Un altro dirà che trattasi di una copia, e quindi bisogna vedere se merita o no l'onore di essere conservato nel catalogo.

Il catalogo sarà la tirannia della proprietà degli oggetti d'arte; ed è per questo che noi, i quali amiamo l'arte e la libertà, chiediamo che non sia istituito con questa legge il catalogo obbligatorio.

Voci: Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Mantiene l'onorevole Di Sambuy la sua aggiunta?

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. L'accordo con il senatore Di Sambuy potrebbe avvenire in questo modo.

Mi dispiace di dovere improvvisare la dizione:

« I cataloghi stessi sono divisi in due parti: l'una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte ed antichità spettanti ad enti morali e l'altra i monumenti e oggetti di arte e di antichità di proprietà privata *inscritti nel catalogo o d'ufficio o denunziati dai privati stessi* ».

Così viene spiegato e confermato il concetto che noi avevamo espresso.

DI SAMBUY. Accetto questa modificazione.

PRESIDENTE. Leggo la formola presentata dall'Ufficio centrale e che l'onor. Di Sambuy ha accettato in luogo di quella da lui proposta. L'aggiunta suona così: « oggetti di arte e di antichità di proprietà privata *inscritti nel catalogo o d'ufficio, o denunziati dai privati stessi* ».

L'onorevole ministro accetta quest'aggiunta?

NASI, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Chi crede di approvare l'aggiunta presentata dal senatore Di Sambuy, modificata nel senso che ho detto, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'aggiunta è approvata).

Ora metto ai voti l'intero art. 21 nel testo che ho già letto, più l'aggiunta del senatore Di Sambuy. Coloro i quali credono di approvarlo, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ritorneremo ora all'art. 5 di cui era stata sospesa la votazione. Lo rileggo:

Art. 5.

Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte, compreso nel catalogo di cui all'articolo 21, è obbligato a denunciare subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso dell'opera stessa.

Uguale obbligo gli verrà dalla notificazione del prezzo dell'oggetto o monumento, quando per ragioni di urgenza il ministro della pubblica istruzione proceda a tale notificazione prima ancora dell'iscrizione nel catalogo.

Nell'atto stesso della vendita, egli deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o di arte è compreso nel

catalogo; ovvero è stata fatta la notificazione di cui al comma precedente e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 24 e 25, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

Siccome è già stato ampiamente discusso, se nessun altro chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 6.

BORDONARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDONARO. Propongo di rimandare a domani la discussione del presente articolo.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione a questa proposta, s'intende approvata ed il seguito della discussione è rinviato a domani.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Pregherei la Presidenza, se lo crede, che, invece d'incominciare le sedute alle 15, da domani incomincino alle 14 e 30, perchè così avremo maggior tempo per la discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, credo che sia bene accogliere questa proposta. Il Senato allora domani sarà convocato per le 14 e 30.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14 e 30:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 196);

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30-*Seguito*).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 10 dicembre 1901 (ore 15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

